



# ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BARTOLENA"

Via Michel, 8 – 57128 LIVORNO, Tel: 0586/588711

PEO: [LIIC82300E@istruzione.it](mailto:LIIC82300E@istruzione.it) - PEC: [LIIC82300E@pec.istruzione.it](mailto:LIIC82300E@pec.istruzione.it)  
sito web [www.scuolabartolena.edu.it](http://www.scuolabartolena.edu.it)

ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. BARTOLENA"-LIVORNO  
Prot. 0004215 del 17/04/2023  
III (Uscita)

## REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

(adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 22.11.2022)

### Art. 1 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente, ed in particolare:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584 sul "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico";
- Circolare del Ministero della Sanità n. 69 del 5/10/1976;
- Legge 689/1981;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici", che ha esteso il divieto di fumo ai locali destinati al ricevimento del pubblico per l'erogazione di servizi pubblici e utilizzati dalla pubblica amministrazione, dalle aziende pubbliche e dai privati esercenti servizi pubblici;
- Decreto Legislativo 30.12.1999, n. 507;
- Legge 28/12/2001, n. 448;
- Legge 16/01/2003, n. 3;
- Legge 31/10/2003, n. 306;
- Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21/12/95, 24/07/03, 16/12/04;
- Legge 30/12/2004, n. 311;
- Circolare del Ministero della Salute del 14 gennaio 2005;
- Circolare del Ministero della Salute del 25 gennaio 2005;
- Legge Finanziaria 2005;
- Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44;
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- C.C.N.L. del 29/11/2007 – Comparto Scuola;
- Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- Decreto Legge del 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca).

### Art. 2 – FINALITA'

Il presente Regolamento, avente finalità educative, è orientato a:

- a) preservare la salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione scolastica,
- b) prevenire il vizio del fumo;
- c) incoraggiare coloro che fumano a smettere di fumare;



## **ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BARTOLENA"**

Via Michel, 8 – 57128 LIVORNO, Tel: 0586/588711  
PEO: [LIIC82300E@istruzione.it](mailto:LIIC82300E@istruzione.it) - PEC: [LIIC82300E@pec.istruzione.it](mailto:LIIC82300E@pec.istruzione.it)  
sito web [www.scuolabartolena.edu.it](http://www.scuolabartolena.edu.it)

- d) assicurare un ambiente salubre, in ossequio alla normativa riguardante la sicurezza sul lavoro;
- e) rendere la scuola un ambiente quanto più "sano" possibile, fondato sul rispetto della persona e della legalità e che, inoltre, induca gli studenti ad assumere scelte consapevoli indirizzate alla salute propria ed altrui;
- f) far rispettare il divieto di fumo in tutti i locali e pertinenze dell'edificio scolastico in cui è vietato fumare;
- g) promuovere iniziative educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel POF e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica.

### **Art. 3 . DESTINATARI**

I destinatari sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento, oltre agli utenti che accedono nei luoghi/servizi della Scuola, tutto il personale dipendente, gli studenti, i collaboratori esterni e/o a convenzione, ed ogni altra persona che si trovi a qualsiasi titolo nei locali/servizi stessi o che utilizzi autoveicoli di proprietà della Scuola.

### **Art. 4 - SPAZI E AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO**

È stabilito il divieto di fumo in tutti gli spazi interni e in tutte le aree all'aperto (aree strettamente pertinenti agli edifici) afferenti all'I.C. Bartolena di Livorno.

In caso di eventuali dubbi interpretativi della normativa sul divieto di fumo, gli stessi dovranno essere valutati alla luce del fondamentale principio cui è informata tale disciplina, in base al quale è proibito fumare in tutti i luoghi chiusi e aperti, purché di pertinenza della scuola, ad eccezione delle abitazioni private e dei locali appositamente riservati ai fumatori, se esistenti, e purché dotati delle caratteristiche previste dalla legge.

Si precisa ad ulteriore chiarimento di merito che il divieto di fumo è esteso anche alle sigarette elettroniche, equiparate pertanto a quelle convenzionali, in virtù del D.L. 104/2013.

### **Art. 5 - PUBBLICIZZAZIONE DEL DIVIETO**

Negli spazi interni e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola, saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, delle sanzioni disciplinari applicabili, nonché l'indicazione delle persone preposte alla vigilanza. Nelle strutture con più locali:

- nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, sono situati cartelli recanti la scritta "VIETATO FUMARE", integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, dalle sanzioni amministrative applicabili ai contravventori, dai soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dai soggetti cui compete applicare le misure sanzionatorie;
- negli altri locali sono adottabili cartelli con la sola scritta "VIETATO FUMARE".

### **Art. 6 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO**



## ISTITUTO COMPRESIVO "G. BARTOLENA"

Via Michel, 8 – 57128 LIVORNO, Tel: 0586/588711  
PEO: [LIIC82300E@istruzione.it](mailto:LIIC82300E@istruzione.it) - PEC: [LIIC82300E@pec.istruzione.it](mailto:LIIC82300E@pec.istruzione.it)  
sito web [www.scuolabartolena.edu.it](http://www.scuolabartolena.edu.it)

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, è facoltà del Dirigente Scolastico provvedere alla formale individuazione, per ogni struttura amministrativa e di servizio della Scuola, di uno o più dipendenti incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto e degli ufficiali ed agenti cui compete di procedere all'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti al momento dell'accertamento della violazione e relative procedure amministrative conseguenti. Il personale individuato ai sensi dei precedenti commi del presente articolo dovrà essere munito di apposita nomina rilasciata dall'ufficio, da esibire in caso di richiesta all'utente cui è contestata l'infrazione.

I responsabili preposti all'applicazione del divieto, indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 14/12/1995, avranno i seguenti compiti:

1. Assicurarsi che i cartelli informativi vengano affissi correttamente, posizionandoli in modo ben visibile nei luoghi in cui vige il divieto.
2. Vigilare sull'osservanza del divieto, nonché procedere alla contestazione delle infrazioni ed alla relativa verbalizzazione.

**Il personale tutto è comunque tenuto a collaborare nella vigilanza e a segnalare ai preposti ogni infrazione rilevata al divieto di fumo che, peraltro, si connota, anche quale mancanza disciplinare.**

Pertanto dovrà essere posta particolare attenzione nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio, e nei cambi di lezione. Si dovrà inoltre evitare di far uscire più ragazzi contemporaneamente dalla classe.

Il responsabile preposto al controllo dell'applicazione del divieto di fumo incaricato dal D.S. non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in caso di rifiuto la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto).

Gli agenti accertatori incaricati ricopriranno il ruolo fino alla revoca dell'incarico da parte del D.S..

Laddove sorgessero difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il D.S. può richiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

### **Art. 7 - SANZIONI E MULTE**

Ai sensi dell' art. 7 della Legge 11.11.1975, n. 584, come modificato dalla Legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005), i trasgressori delle disposizioni di cui agli articoli precedenti sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 27,50 a Euro 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Peraltro, in applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari a doppio del minimo, quindi pari a € 55,00.

Il personale scolastico che non osservi il divieto nei locali in cui è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, può essere sottoposto a procedimento disciplinare.



## **ISTITUTO COMPRESIVO "G. BARTOLENA"**

Via Michel, 8 – 57128 LIVORNO, Tel: 0586/588711  
PEO: [LIIC82300E@istruzione.it](mailto:LIIC82300E@istruzione.it) - PEC: [LIIC82300E@pec.istruzione.it](mailto:LIIC82300E@pec.istruzione.it)  
sito web [www.scuolabartolena.edu.it](http://www.scuolabartolena.edu.it)

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del divieto e del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00, così come previsto dalla l. n. 584/1975 e s.m.i..

La violazione del divieto di fumo commessa dagli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

### **Art. 8 – CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE**

La trasgressione deve essere contestata immediatamente mediante consegna di una copia del verbale.

Nel caso in cui non sia possibile la contestazione immediata, va notificata entro 30 (trenta) giorni mediante Raccomandata A/R a cura della scuola.

Il verbale è redatto in triplice copia, di cui una per il trasgressore che andrà consegnata o notificata.

Entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione o notificazione, il trasgressore può consegnare all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Ai sensi della normativa vigente, al personale scolastico è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, e dunque il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata con le modalità riportate di seguito.

### **Art. 9 – PAGAMENTO DELLE CONTRAVVENZIONI**

Il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione (€ 27,50) entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di contestazione o della notificazione. A norma dell'art. 16 della L. 24/11/81 n. 689 è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione della violazione, il pagamento della somma di Euro 55,00, pari al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione stessa, oltre alle eventuali spese di procedimento (ad esempio, costo delle lettere raccomandate). La somma dovuta sale a 110,00 Euro, pari al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione stessa in quanto raddoppiato dall'aggravante, nel caso in cui il funzionario incaricato abbia verbalizzato la fattispecie dell'aver fumato in presenza di lattanti o minori di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza.

Si specificano le seguenti modalità di pagamento:

- a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 - Codice tributo 131T corrispondente alla voce "Mulle e ammende per tributi diversi da I.V.A." e indicando la causale del versamento (*Infrazione al divieto di fumo – Istituto Comprensivo G. Bartolena - Verbale N. del \_\_\_\_\_*);
- b) direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio; indicando la causale del versamento (come sopra).



## **ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BARTOLENA"**

Via Michel, 8 – 57128 LIVORNO, Tel: 0586/588711  
PEO: [LIIC82300E@istruzione.it](mailto:LIIC82300E@istruzione.it) - PEC: [LIIC82300E@pec.istruzione.it](mailto:LIIC82300E@pec.istruzione.it)  
sito web [www.scuolabartolena.edu.it](http://www.scuolabartolena.edu.it)

- c) presso gli Uffici Postali, tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

I trasgressori dovranno consegnare, entro 60 (sessanta) giorni, a mano o a mezzo posta, copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, al Dirigente Scolastico o ai preposti del servizio incaricati, al fine di evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

### **Art. 8 – NORME FINALI**

Allo scopo della più ampia informazione in materia, il presente Regolamento dovrà avere massima pubblicità, anche attraverso comunicazione alle famiglie.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente.

### **Art. 9 – ENTRATA IN VIGORE**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, ad effetto immediato dopo la pubblicazione nell'Albo, cessano di avere efficacia le norme con esso incompatibili.